

Comune di Genivolta

Provincia di Cremona

PARERE N. 6 DEL 19/4/2024

(art.239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REDATTO AI FINI DELLA TARI PER
GLI ANNI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-
2025 E RELATIVE TARIFFE 2024”**

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Mozzo,

PREMESSO

- Che nella giornata di lunedì 15 aprile 2024, ha ricevuto richiesta di parere (validazione) in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REDATTO AI FINI DELLA TARI PER GLI ANNI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E RELATIVE TARIFFE 2024”, che sarà esaminata dal Consiglio comunale che si riunirà nei prossimi giorni;

- Che il responsabile del servizio finanziario del Comune ha trasmesso la documentazione necessaria all'esperimento del parere da parte del revisore dei conti, in particolare:

- a) PEF 2022/2025 redatto dal Gestore (la società Aprica spa) e relativo aggiornamento per gli anni 2024/2025;
- b) Relazione di accompagnamento predisposta dal Gestore, ai sensi della Delibera Arera 31/10/2019 443/2019/R/RIF, art. 6, punto 6.2, lett. b);
- c) Dichiarazione di veridicità del Gestore, ai sensi della Delibera Arera 31/10/2019 443/2019/R/RIF, art. 6, punto 6.2, lett. a);
- d) documentazione inviata dal Gestore a corredo dei precedenti documenti;

RICHIAMATI

- l'art. 8, comma 1, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”;

- L'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 «Legge di Bilancio 2018», che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'approvazione delle tariffe;

- Le Deliberazioni Arera

- n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; si vedano, in particolare, l'art. 2, in tema di definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario (MTR) e l'art. 6 in tema di procedura di approvazione (compresa la validazione);
- n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021, avente ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025" il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- n. 2/DRIF/2021 del 04 novembre 2021, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025",

che definiscono i metodi tariffari (MTR e MTR-2);

- La Deliberazione ARERA n. 57/2020, che introduce semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- La Circolare Anci n. 585/2000, a mente della quale "in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di *"considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF"*.

In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.";

- L'art. 239, comma 1-bis 1, Testo unico degli Enti Locali del 18/08/2000 n. 267, che, testualmente, recita: Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";

CONSIDERATO

- Che il comune di Genivolta non fa capo ad alcun Ambito territoriale competente e, pertanto, deve esso stesso essere considerato Ente Territoriale Competente, ai sensi della Delibera Arera 643/2019;

ESAMINATA

- La documentazione fornita a supporto del parere in oggetto ed i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio;

EVIDENZIATO

- Che l'organo di revisione, pur non potendo essere considerato come primo soggetto destinatario della disposizione che impone la validazione del PEF (ai sensi Delibera Arera 31/10/2019 443/2019/R/RIF, art. 6, 6.3, la validazione viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore), può, per quanto si evince dalla Circolare Anci 585/2000 a commento della risposta fornito da ARERA, in assenza, in seno all'Ente Territorialmente Competente, di un organismo atto ad effettuare la validazione del PEF, essere considerato come soggetto dotato del profilo di terzietà richiesto nello specifico;

VERIFICATO

- Che nella predisposizione del PEF che ora viene presentato per l'approvazione da parte Consiglio comunale sia stata rispettata la procedura prevista da Arera per la sua adozione e che vi sia coerenza delle previsioni con i dati contabili del bilancio, attendibilità delle previsioni di entrata, congruità della spesa prospettata,

VISTO

Il regolamento di contabilità,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REDATTO AI FINI DELLA TARI PER GLI ANNI 2022-2025 – AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E RELATIVE ARIFFE 2024, e ne raccomanda la trasmissione all'Autorità competente a titolo di validazione del Piano Economico Finanziario.

Con osservanza

Milano, il 19/4/2024

IL REVISORE DEI CONTI

FIRMATO DIGITALMENTE